

Roma - MARCO PERELLI ERCOLINI

Nella seduta del Consiglio di Amministrazione Enpam del 30 ottobre 2009 è stato deliberato l'importo del contributo capitaro dovuto per il 2010 da tutti gli iscritti sotto i 65 anni (indipendentemente se uomini o donne) per la copertura dell'erogazione dell'indennità prevista nei casi di maternità, adozione, affidamento preadottivo e aborto. Per garantire l'equilibrio della gestione, tenuto presente anche il rimborso a carico del bilancio dello Stato, secondo quanto contemplato dall'articolo 83 comma 1 e 2 del Testo unico sulla maternità nella ridefinizione annuale, prevedendo 2.300 domande, il contributo è stato fissato per il 2010 in euro 42,75 annui, da riscuotersi con cartella esattoriale insieme alla quota del contributo previdenziale. Hanno diritto all'indennità Enpam nei casi di maternità, adozione e aborto le professioniste madri - o se aventi titolo anche i padri - che non percepiscano da altro ente alcuna indennità o retribuzione nel periodo assistibile. L'importo è pari all'80 per cento dei cinque dodicesimi del reddito da lavoro autonomo da libera professione dichiarato ai fini Irpef nel secondo anno precedente la data del parto con un minimale pari al salario minimo giornaliero per la qualifica di impiegato e un tetto pari a cinque volte il minimale. Per il 2009 il salario minimo annuo è stato fissato ad euro 13.581,36 e il massimo è stato fissato ad euro 67.906,80. Per il 2010 le cifre saranno aggiornate secondo l'inflazione intercorsa. In caso di aborto prima del

L'Enpam ritocca il contributo di ogni iscritto per raggiungere il minimo Inps di legge

Sanità sempre più femminile Sale l'indennità di maternità

SNAMI PRECISA: «PESA LA RITENUTA DEL 20 PER CENTO»

MILANO - Snami Lombardia è in parte soddisfatto ma Luciana Bovone, dottoressa milanese che già prima dell'approvazione dell'adeguamento aveva chiesto di incontrare il presidente dell'Enpam Eolo Parodi, rilancia: «L'appuntamento serve ancora. - dice - L'aumento dell'indennità non basta a creare un welfare adeguato a un mondo medico in rapida femminilizzazione. Un sacrificio di 10-15 euro anziché di 5 avrebbe portato migliori tangibili, tanto più che l'Enpam applica una trattenuta del 20 per cento sulla somma erogata». In effetti, i 1.043 euro del minimo Inps previsto per legge, con la trattenuta diventa-

no 835. Ma c'è un escamotage. Spiega Bovone: «Chi non ha percepito alcun reddito nell'anno precedente la dichiarazione, con tutte le (poche...) carte del caso alla mano o alla peggio con un'autodichiarazione, può dimostrare di non avere l'obbligo di subire quella trattenuta. E siccome, al contrario, ci sono donne manager che prendono molto più del massimo, ben venga un trend armonizzatore, più adeguato a una professione a misura di donna». (m.m.)

terzo mese, spetta un' indennità di malattia per il periodo di mancata attività; dal terzo mese di gravidanza alla fine del sesto spetta un'indennità di aborto pari a 1/12 dell'80 per cento del reddito da attività libero profes-

**Regimi a parte
per tirocinanti
e specializzandi**

sionale dichiarato e percepito nel secondo anno precedente quello di presentazione della domanda; infine, per aborto dopo il 180° giorno l'Enpam riconosce tutta l'indennità. La domanda in carta libera, va indirizzata a: Enpam - settore maternità, preferibilmente sull'apposito modulo a partire dal compimento del sesto mese di gravidanza e, pena la decadenza del diritto, entro 180 giorni dalla nascita; in caso di adozione, entro 180 giorni dall'ingresso del bambino nel nuovo nucleo familiare; in caso di aborto dopo il terzo mese, entro 180 giorni dall'aborto.

Per i medici del tirocinio pratico in medicina generale le assenze per maternità (5 mesi di astensione obbligatoria) sono giustificate, ma comportano la sospensione tem-

poranea della borsa. Il medico dovrà poi recuperare questi periodi con la frequenza in ospedale e ai seminari, con ripresa della corre-

con il corso successivo di tirocinio pratico. Durante l'astensione obbligatoria per maternità l'indennità è corrisposta dall'Enpam previa domanda nei termini dovuti. Per le specializzande è previsto nel contratto di formazione che il trattamento durante l'astensione obbligatoria sia a carico dell'Università. Con l'interpello 64/08 il Ministero del lavoro ha dato delucidazioni sia sulle modalità di calcolo dell'indennità sia sul divieto di adibire al lavoro le specializzande dalle ore 24 alle ore 6, dall'accertamento dello stato di gravidanza fino al compimento di un anno di età del bambino.